

**Cassa Centrale Finance 3 - S.r.l.***Società con socio unico**Società interamente posseduta da Stichting Babele**Iscritta all'elenco generale di cui all'art. 106*

del decreto legislativo n. 385/1993 al n. 393334

Sede legale Roma, largo Chigi n. 5


Capitale sociale € 10.000 interamente versato

Iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 05652970962

Partita I.V.A. n. 05652970962

*Aviso di cessione di crediti pro-soluto* (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti la «Legge 130» e dell'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 il «Bancario»).

La società Cassa Centrale Finance 3 S.r.l. (la "**Società**"), con sede legale in Largo Chigi 5, 00187, Roma, comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in forza di 14 (quattordici) contratti di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130, ciascuno concluso in data 4 dicembre 2009 (e con efficacia alla data (i) del 2 novembre 2009 per Banca di Credito Cooperativo di Cherasco, Cassa Rurale di Aldeno e Cadine Banca di Credito Cooperativo, Banca di Cavola e Sassuolo Credito Cooperativo e Mediocredito Trentino A.A.; e (ii) del 5 novembre 2009 per Cassa Rurale Lavis Valle di Cembra Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale di Pergine Banca di Credito Cooperativo, Centromarca Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale Alto Garda Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregno Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale Adamello-Brenta Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale di Rovereto Banca di Credito Cooperativo, Banca Alto Vicentino Credito Cooperativo Schio, Cassa Rurale Centrofiemme Cavalese Banca di Credito Cooperativo e Cassa Rurale di Folgaria Banca di Credito Cooperativo. La data del 2 novembre 2009 e la data del 5 novembre 2009 sono d'ora in avanti indicate come "**Data di Valutazione**" in relazione rispettivamente ai soggetti indicati ai precedenti punti (i) e (ii)), ha acquistato *pro-soluto* da ciascuna delle seguenti banche: Mediocredito Trentino A.A., Banca di Credito Cooperativo di Cherasco, Cassa Rurale di Aldeno e Cadine Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale Lavis Valle di Cembra Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale di Pergine Banca di Credito Cooperativo, Centromarca Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale Alto Garda Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregno Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale Adamello-Brenta Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale di Rovereto Banca di Credito Cooperativo, Banca Alto Vicentino Credito Cooperativo Schio, Cassa Rurale Centrofiemme Cavalese Banca di Credito Cooperativo, Banca di Cavola e Sassuolo Credito Cooperativo, Cassa Rurale di Folgaria Banca di Credito Cooperativo, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti dai contratti di mutuo ipotecario o fondiario che alla data (i) del 2 novembre 2009 per Banca di Credito Cooperativo di Cherasco, Cassa Rurale di Aldeno e Cadine Banca di Credito Cooperativo, Banca di Cavola e Sassuolo Credito Cooperativo e Mediocredito Trentino A.A.; e (ii) del 5 novembre 2009 per Cassa Rurale Lavis Valle di Cembra Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale di Pergine Banca di Credito Cooperativo, Centromarca Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale Alto Garda Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregno Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale Adamello-Brenta Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale di Rovereto Banca di Credito Cooperativo, Banca Alto Vicentino Credito Cooperativo Schio, Cassa Rurale Centrofiemme Cavalese Banca di Credito Cooperativo e Cassa Rurale di Folgaria Banca di Credito Cooperativo, risultavano nella titolarità di ciascuna delle predette banche di credito cooperativo e che alla data (i) del 2 novembre 2009 per Banca di Credito Cooperativo di Cherasco, Cassa Rurale di Aldeno e Cadine Banca di Credito Cooperativo, Banca di Cavola e Sassuolo Credito Cooperativo e Mediocredito Trentino A.A.; e (ii) del 5 novembre 2009 per Cassa Rurale Lavis Valle di Cembra Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale di Pergine Banca di Credito Cooperativo, Centromarca Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale Alto Garda Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregno Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale Adamello-Brenta Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale di Rovereto Banca di Credito Cooperativo, Banca Alto Vicentino Credito Cooperativo Schio, Cassa Rurale Centrofiemme Cavalese Banca di Credito Cooperativo e Cassa Rurale di Folgaria Banca di Credito Cooperativo, presentavano (i) relativamente a tutte le banche cedenti, le caratteristiche comuni di seguito elencate con i numeri da (i) a (xvii) al paragrafo (A) (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto) nonché (ii) alla data del (i) 30 luglio 2009 per Cassa Rurale Adamello-Brenta Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale Centrofiemme Cavalese




Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale di Folgaria Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale Lavis Valle di Cembra Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale di Pergine Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale di Rovereto Banca di Credito Cooperativo e Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregnano Banca di Credito Cooperativo; (ii) del 27 agosto 2009 per Centromarca Banca di Credito Cooperativo; (iii) il 9 settembre 2009 per Cassa Rurale di Aldeno e Cadine Banca di Credito Cooperativo e Cassa Rurale Alto Garda Banca di Credito Cooperativo; (iv) il 15 settembre 2009 per Banca di Cavola e Sassuolo Credito Cooperativo, Banca Alto Vicentino Credito Cooperativo Schio e Banca di Credito Cooperativo di Cherasco; (v) il 2 settembre 2009 per Mediocredito Trentino A.A., le caratteristiche specifiche di seguito elencate al paragrafo (B).

**(A) Criteri Generali**

- (i) Mutui derivanti da contratti che prevedano un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna Rata è di importo costante e suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi.
- (ii) Mutui denominati in Euro;
- (iii) Mutui garantiti da Ipoteca su Beni Immobili ubicati nel territorio della Repubblica Italiana;
- (iv) Mutui in relazione ai quali almeno una Rata sia scaduta e sia stata pagata;
- (v) Mutui (1) che, ad eccezione dell'ultima Rata scaduta prima della Data di Valutazione, non abbiano Rate scadute e non pagate e (2) in relazione ai quali l'eventuale ultima Rata scaduta e non ancora pagata prima della Data di Valutazione non risulti impagata da più di quindici giorni;
- (vi) Mutui interamente erogati;
- (vii) Mutui i cui Debitori Ceduti, alla Data di Valutazione, siano persone fisiche residenti in Italia o soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'ordinamento italiano ed aventi sede legale in Italia;
- (viii) Mutui che prevedano il pagamento delle relative Rate con frequenza mensile, trimestrale o semestrale;

Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che, pur presentando alla Data di Valutazione le caratteristiche sopra indicate, presentano altresì alla Data di Valutazione una o più delle seguenti caratteristiche:

- (ix) Mutui concessi a soggetti che siano dipendenti della Banca Cedente;
- (x) Mutui erogati da più istituti di credito in *pool*;
- (xi) Mutui in pre-ammortamento
- (xii) Mutui nei quali sia prevista una maxi Rata finale alla scadenza;
- (xiii) Mutui concessi a Debitori Ceduti che presentino, nei confronti della Banca Cedente, partite incagliate o sofferenze ai sensi della normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia;
- (xiv) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo (a) che prevedano l'opzione contrattuale in capo al Debitore Ceduto di scelta del tasso di indicizzazione o (b) in relazione ai quali il Debitore Ceduto possa esercitare la facoltà di modificare da fisso a variabile o viceversa il tasso d'interesse applicabile;



- (xv) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo che prevedano nel corso della durata del relativo Contratto di Mutuo, (a) l'automatico passaggio da variabile a fisso del tasso di interesse applicabile, o (b) la modifica automatica del tasso di indicizzazione;
- (xvi) Mutui in relazione ai quali il relativo Debitore Ceduto (i) abbia inviato alla Banca Cedente la comunicazione di accettazione dell'offerta di rinegoziazione, ovvero (ii) si sia recato in una filiale della Banca Cedente ed abbia accettato l'offerta di rinegoziazione, ai sensi di quanto previsto dal D.L. 93/2008 come convertito dalla L. 126/2008 e dalla Convenzione sottoscritta tra l'Abi ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19 giugno 2008;
- (xvii) Mutui in relazione ai quali la Banca Cedente abbia ricevuto dal Debitore Ceduto la richiesta di sospensione del pagamento delle Rate ai sensi ed in conformità alla Convenzione ABI-MEF.


**(B) Criteri Specifici**

**Cassa Rurale di Aldeno e Cadine**

- (i) Mutui in relazione ai quali i Debitori Ceduti abbiano un debito residuo aggregato relativo a mutui garantiti da ipoteca nei confronti della stessa Banca Cedente superiore a Euro 75.000 (settantacinquemila) ed inferiore ad Euro 461.000 (quattrocentosessantunomila), ad esclusione di eventuali crediti vantati dalla Banca Cedente oggetto di ulteriori operazioni di cartolarizzazione;
- (ii) Mutui a tasso indicizzato esclusivamente all'Euribor 3 mesi;
- (iii) Mutui che non abbiano mai registrato un ritardo nel pagamento di una o più Rate superiore ai 15 (quindici) giorni;
- (iv) Mutui erogati prima del 01/11/2008;
- (v) Mutui erogati a soggetti che in conformità con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (così come in seguito modificata) sono ricompresi nelle seguenti categorie SAE (settore di attività economica): 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("Artigiani") e 615 ("Altre Famiglie Produttrici").

*Con esclusione dei:*

- (vi) Mutui derivanti da contratti usufruenti di contributi o sovvenzioni, in conto capitale e/o interessi, ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo Debitore Ceduto, fatta eccezione per l'intervento statale previsto dall'articolo 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- (vii) Mutui classificati come mutui agrari ai sensi dell'articolo 43 del D.lgs. 1993 n. 385;
- (viii) Mutui a tasso fisso;
- (ix) Mutui i cui Crediti siano stati classificati dalla Banca Cedente come "incagliati", ai sensi della normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia di volta in volta applicabile;
- (x) Mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) la somma del debito residuo in linea capitale di tale Mutuo e di ogni altro finanziamento garantito da ipoteca di grado superiore sullo stesso Bene Immobile calcolato alla Data di Valutazione e (ii) il minore tra (a) il valore dell'Ipoteca ed (b) il valore dell'Immobile risultante dalla valutazione eseguita in fase di stipula o dalla successiva valutazione fatta dalla Banca Cedente ai fini di Basilea II, è inferiore all'80%;



- (xi) Mutui in relazione ai quali sia prevista la possibilità di pagamento delle Rate con modalità diversa dall'addebito diretto in conto corrente.

#### **Cassa Rurale Alto Garda**


- (i) Mutui in relazione ai quali i Debitori Ceduti abbiano un debito residuo aggregato relativo a mutui garantiti da ipoteca nei confronti della stessa Banca Cedente superiore a Euro 90.000 (novantamila) ed inferiore ad Euro 450.000 (quattrocentocinquantamila), ad esclusione di eventuali crediti vantati dalla Banca Cedente oggetto di ulteriori operazioni di cartolarizzazione;
- (ii) Mutui a tasso indicizzato esclusivamente (a) all'Euribor 3 mesi; o (b) all'Euribor 6 mesi;
- (iii) Mutui che non abbiano mai registrato un ritardo nel pagamento di una o più Rate superiore ai 15 (quindici) giorni;
- (iv) Mutui erogati prima del 01/09/2008;
- (v) Mutui erogati a soggetti che in conformità con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (così come in seguito modificata) sono ricompresi nelle seguenti categorie SAE (settore di attività economica): 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("Artigiani") e 615 ("Altre Famiglie Produttrici").

*Con esclusione dei:*

- (vi) Mutui derivanti da contratti usufruenti di contributi o sovvenzioni, in conto capitale e/o interessi, ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo Debitore Ceduto, fatta eccezione per l'intervento statale previsto dall'articolo 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- (vii) Mutui classificati come mutui agrari ai sensi dell'articolo 43 del D.lgs. 1993 n. 385;
- (viii) Mutui a tasso fisso;
- (ix) Mutui i cui Crediti siano stati classificati dalla Banca Cedente come "incagliati", ai sensi della normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia di volta in volta applicabile;
- (x) Mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) la somma del debito residuo in linea capitale di tale Mutuo e di ogni altro finanziamento garantito da ipoteca di grado superiore sullo stesso Bene Immobile calcolato alla Data di Valutazione e (ii) il minore tra (a) il valore dell'ipoteca ed (b) il valore dell'Immobile risultante dalla valutazione eseguita in fase di stipula o dalla successiva valutazione fatta dalla Banca Cedente ai fini di Basilea II, è inferiore all'80%;
- (xi) Mutui in relazione ai quali sia prevista la possibilità di pagamento delle Rate con modalità diversa dall'addebito diretto in conto corrente.

#### **Cassa Rurale Adamello Brenta**

- (i) Mutui in relazione ai quali i Debitori Ceduti abbiano un debito residuo aggregato relativo a mutui garantiti da ipoteca nei confronti della stessa Banca Cedente superiore a Euro 50.000 (cinquantamila) ed inferiore ad Euro 400.000 (quattrocentomila), ad esclusione di eventuali crediti vantati dalla Banca Cedente oggetto di ulteriori operazioni di cartolarizzazione;
- (ii) Mutui a tasso indicizzato esclusivamente (a) all'Euribor 3 mesi; o (b) all'Euribor 6 mesi;
- (iii) Mutui erogati a soggetti che in conformità con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (così come in seguito modificata) sono ricompresi nelle seguenti categorie SAE (settore di attività economica): 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("Artigiani") e 615 ("Altre Famiglie Produttrici").



*Con esclusione dei:*


- (iv) Mutui derivanti da contratti usufruenti di contributi o sovvenzioni, in conto capitale e/o interessi, ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo Debitore Ceduto, fatta eccezione per l'intervento statale previsto dall'articolo 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- (v) Mutui classificati come mutui agrari ai sensi dell'articolo 43 del D.lgs. 1993 n. 385;
- (vi) Mutui a tasso fisso;
- (vii) Mutui i cui Crediti siano stati classificati dalla Banca Cedente come "incagliati", ai sensi della normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia di volta in volta applicabile;
- (viii) Mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) la somma del debito residuo in linea capitale di tale Mutuo e di ogni altro finanziamento garantito da ipoteca di grado superiore sullo stesso Bene Immobile calcolato alla Data di Valutazione e (ii) il minore tra (a) il valore dell'Ipoteca ed (b) il valore dell'Immobile risultante dalla valutazione eseguita in fase di stipula o dalla successiva valutazione fatta dalla Banca Cedente ai fini di Basilea II, è inferiore all'80%;
- (ix) Mutui in relazione ai quali sia prevista la possibilità di pagamento delle Rate con modalità diversa dall'addebito diretto in conto corrente.

#### **Cassa Rurale Centrofiemme Cavalese**

- (i) Mutui in relazione ai quali i Debitori Ceduti abbiano un debito residuo aggregato relativo a mutui garantiti da ipoteca nei confronti della stessa Banca Cedente superiore a Euro 20.000 (ventimila) ed inferiore ad Euro 410.000 (quattrocentodiecimila), ad esclusione di eventuali crediti vantati dalla Banca Cedente oggetto di ulteriori operazioni di cartolarizzazione;
- (ii) Mutui erogati a soggetti che in conformità con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (così come in seguito modificata) sono ricompresi nelle seguenti categorie SAE (settore di attività economica): 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("Artigiani") e 615 ("Altre Famiglie Produttrici").

*Con esclusione dei:*

- (iii) Mutui derivanti da contratti usufruenti di contributi o sovvenzioni, in conto capitale e/o interessi, ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo Debitore Ceduto, fatta eccezione per l'intervento statale previsto dall'articolo 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- (iv) Mutui classificati come mutui agrari ai sensi dell'articolo 43 del D.lgs. 1993 n. 385;
- (v) Mutui a tasso fisso;
- (vi) Mutui i cui Crediti siano stati classificati dalla Banca Cedente come "incagliati", ai sensi della normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia di volta in volta applicabile;
- (vii) Mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) la somma del debito residuo in linea capitale di tale Mutuo e di ogni altro finanziamento garantito da ipoteca di grado superiore sullo stesso Bene Immobile calcolato alla Data di Valutazione e (ii) il minore tra (a) il valore dell'Ipoteca ed (b) il valore dell'Immobile risultante dalla valutazione eseguita in fase di stipula o dalla successiva valutazione fatta dalla Banca Cedente ai fini di Basilea II, è inferiore all'80%;



- (viii) Mutui in relazione ai quali sia prevista la possibilità di pagamento delle Rate con modalità diversa dall'addebito diretto in conto corrente.

#### **Cassa Rurale di Folgaria**


- (i) Mutui in relazione ai quali i Debitori Ceduti abbiano un debito residuo aggregato relativo a mutui garantiti da ipoteca nei confronti della stessa Banca Cedente superiore a Euro 20.000 (ventimila) ed inferiore ad Euro 400.000 (quattrocentomila), ad esclusione di eventuali crediti vantati dalla Banca Cedente oggetto di ulteriori operazioni di cartolarizzazione;
- (ii) Mutui a tasso indicizzato esclusivamente (a) all'Euribor 3 mesi; o (b) all'Euribor 6 mesi;
- (iii) Mutui che non abbiano mai registrato un ritardo nel pagamento di una o più Rate superiore ai 15 (quindici) giorni;
- (iv) Mutui erogati a soggetti che in conformità con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (così come in seguito modificata) sono ricompresi nelle seguenti categorie SAE (settore di attività economica): 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("Artigiani") e 615 ("Altre Famiglie Produttrici").

*Con esclusione dei:*

- (v) Mutui derivanti da contratti usufruenti di contributi o sovvenzioni, in conto capitale e/o interessi, ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo Debitore Ceduto, fatta eccezione per l'intervento statale previsto dall'articolo 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- (vi) Mutui classificati come mutui agrari ai sensi dell'articolo 43 del D.lgs. 1993 n. 385;
- (vii) Mutui a tasso fisso;
- (viii) Mutui i cui Crediti siano stati classificati dalla Banca Cedente come "incagliati", ai sensi della normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia di volta in volta applicabile;
- (ix) Mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) la somma del debito residuo in linea capitale di tale Mutuo e di ogni altro finanziamento garantito da ipoteca di grado superiore sullo stesso Bene Immobile calcolato alla Data di Valutazione e (ii) il minore tra (a) il valore dell'ipoteca ed (b) il valore dell'immobile risultante dalla valutazione eseguita in fase di stipula o dalla successiva valutazione fatta dalla Banca Cedente ai fini di Basilea II, è inferiore all'80%;
- (x) Mutui in relazione ai quali sia prevista la possibilità di pagamento delle Rate con modalità diversa dall'addebito diretto in conto corrente.

#### **Cassa Rurale di Lavis Valle di Cembra**

- (i) Mutui in relazione ai quali i Debitori Ceduti abbiano un debito residuo aggregato relativo a mutui garantiti da ipoteca nei confronti della stessa Banca Cedente superiore a Euro 20.000 (ventimila) ed inferiore ad Euro 460.000 (quattrocentosessantamila), ad esclusione di eventuali crediti vantati dalla Banca Cedente oggetto di ulteriori operazioni di cartolarizzazione;
- (ii) Mutui a tasso indicizzato esclusivamente (a) all'Euribor 1 mese; o all'Euribor 3 mesi; o (b) all'Euribor 6 mesi;



- (iii) Mutui erogati a soggetti che in conformità con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (così come in seguito modificata) sono ricompresi nelle seguenti categorie SAE (settore di attività economica): 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("Artigiani") e 615 ("Altre Famiglie Produttrici").

*Con esclusione dei:*

- (iv) Mutui derivanti da contratti usufruenti di contributi o sovvenzioni, in conto capitale e/o interessi, ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo Debitore Ceduto, fatta eccezione per l'intervento statale previsto dall'articolo 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- (v) Mutui classificati come mutui agrari ai sensi dell'articolo 43 del D.lgs. 1993 n. 385;
- (vi) Mutui a tasso fisso;
- (vii) Mutui i cui Crediti siano stati classificati dalla Banca Cedente come "incagliati", ai sensi della normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia di volta in volta applicabile;
- (viii) Mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) la somma del debito residuo in linea capitale di tale Mutuo e di ogni altro finanziamento garantito da ipoteca di grado superiore sullo stesso Bene Immobile calcolato alla Data di Valutazione e (ii) il minore tra (a) il valore dell'Ipoteca ed (b) il valore dell'Immobile risultante dalla valutazione eseguita in fase di stipula o dalla successiva valutazione fatta dalla Banca Cedente ai fini di Basilea II, è inferiore all'80%;
- (ix) Mutui in relazione ai quali sia prevista la possibilità di pagamento delle Rate con modalità diversa dall'addebito diretto in conto corrente.

#### **Cassa Rurale di Pergine**

- (i) Mutui in relazione ai quali i Debitori Ceduti abbiano un debito residuo aggregato relativo a mutui garantiti da ipoteca nei confronti della stessa Banca Cedente superiore a Euro 20.000 (ventimila) ed inferiore ad Euro 400.000 (quattrocentomila), ad esclusione di eventuali crediti vantati dalla Banca Cedente oggetto di ulteriori operazioni di cartolarizzazione;
- (ii) Mutui a tasso indicizzato esclusivamente (a) all'Euribor 3 mesi; o (b) all'Euribor 6 mesi;
- (iii) Mutui erogati a soggetti che in conformità con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (così come in seguito modificata) sono ricompresi nelle seguenti categorie SAE (settore di attività economica): 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("Artigiani") e 615 ("Altre Famiglie Produttrici").

*Con esclusione dei:*

- (iv) Mutui derivanti da contratti usufruenti di contributi o sovvenzioni, in conto capitale e/o interessi, ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo Debitore Ceduto, fatta eccezione per l'intervento statale previsto dall'articolo 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- (v) Mutui classificati come mutui agrari ai sensi dell'articolo 43 del D.lgs. 1993 n. 385;
- (vi) Mutui a tasso fisso;
- (vii) Mutui i cui Crediti siano stati classificati dalla Banca Cedente come "incagliati", ai sensi della normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia di volta in volta applicabile;



- (viii) Mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) la somma del debito residuo in linea capitale di tale Mutuo e di ogni altro finanziamento garantito da ipoteca di grado superiore sullo stesso Bene Immobile calcolato alla Data di Valutazione e (ii) il minore tra (a) il valore dell'Ipoteca ed (b) il valore dell'Immobile risultante dalla valutazione eseguita in fase di stipula o dalla successiva valutazione fatta dalla Banca Cedente ai fini di Basilea II, è inferiore all'80%;
- (ix) Mutui in relazione ai quali sia prevista la possibilità di pagamento delle Rate con modalità diversa dall'addebito diretto in conto corrente.

#### **Cassa Rurale di Rovereto**


- (i) Mutui in relazione ai quali i Debitori Ceduti abbiano un debito residuo aggregato relativo a mutui garantiti da ipoteca nei confronti della stessa Banca Cedente superiore a Euro 65.000 (sessantacinquemila) ed inferiore ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila), ad esclusione di eventuali crediti vantati dalla Banca Cedente oggetto di ulteriori operazioni di cartolarizzazione;
- (ii) Mutui a tasso indicizzato esclusivamente (a) all'Euribor 1 mese; o (b) all'Euribor 3 mesi; o (c) all'Euribor 6 mesi;
- (iii) Mutui che non abbiano mai registrato un ritardo nel pagamento di una o più Rate superiore ai 15 (quindici) giorni;
- (iv) Mutui erogati a soggetti che in conformità con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (così come in seguito modificata) sono ricompresi nelle seguenti categorie SAE (settore di attività economica): 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("Artigiani") e 615 ("Altre Famiglie Produttrici").

#### *Con esclusione dei:*

- (v) Mutui derivanti da contratti usufruenti di contributi o sovvenzioni, in conto capitale e/o interessi, ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo Debitore Ceduto, fatta eccezione per l'intervento statale previsto dall'articolo 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- (vi) Mutui classificati come mutui agrari ai sensi dell'articolo 43 del D.lgs. 1993 n. 385;
- (vii) Mutui a tasso fisso;
- (viii) Mutui i cui Crediti siano stati classificati dalla Banca Cedente come "incagliati", ai sensi della normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia di volta in volta applicabile;
- (ix) Mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) la somma del debito residuo in linea capitale di tale Mutuo e di ogni altro finanziamento garantito da ipoteca di grado superiore sullo stesso Bene Immobile calcolato alla Data di Valutazione e (ii) il minore tra (a) il valore dell'Ipoteca ed (b) il valore dell'Immobile risultante dalla valutazione eseguita in fase di stipula o dalla successiva valutazione fatta dalla Banca Cedente ai fini di Basilea II, è inferiore all'80%;
- (x) Mutui in relazione ai quali sia prevista la possibilità di pagamento delle Rate con modalità diversa dall'addebito diretto in conto corrente.

#### **Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregnano**

- (i) Mutui in relazione ai quali i Debitori Ceduti abbiano un debito residuo aggregato relativo a mutui garantiti da ipoteca nei confronti della stessa Banca Cedente superiore a Euro 20.000 (ventimila) ed inferiore ad Euro 340.000 (trecentoquarantamila), ad esclusione di eventuali crediti vantati dalla Banca Cedente oggetto di ulteriori operazioni di cartolarizzazione;



- (ii) Mutui a tasso indicizzato esclusivamente ad un tasso diverso dal "tasso BCE";
- (iii) Mutui erogati a soggetti che in conformità con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (così come in seguito modificata) sono ricompresi nelle seguenti categorie SAE (settore di attività economica): 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("Artigiani") e 615 ("Altre Famiglie Produttrici").

*Con esclusione dei:*

- (iv) Mutui derivanti da contratti usufruenti di contributi o sovvenzioni, in conto capitale e/o interessi, ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo Debitore Ceduto, fatta eccezione per l'intervento statale previsto dall'articolo 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- (v) Mutui classificati come mutui agrari ai sensi dell'articolo 43 del D.lgs. 1993 n. 385;
- (vi) Mutui a tasso fisso;
- (vii) Mutui i cui Crediti siano stati classificati dalla Banca Cedente come "incagliati", ai sensi della normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia di volta in volta applicabile;
- (viii) Mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) la somma del debito residuo in linea capitale di tale Mutuo e di ogni altro finanziamento garantito da ipoteca di grado superiore sullo stesso Bene Immobile calcolato alla Data di Valutazione e (ii) il minore tra (a) il valore dell'Ipoteca ed (b) il valore dell'Immobile risultante dalla valutazione eseguita in fase di stipula o dalla successiva valutazione fatta dalla Banca Cedente ai fini di Basilea II, è inferiore all'80%;
- (ix) Mutui in relazione ai quali sia prevista la possibilità di pagamento delle Rate con modalità diversa dall'addebito diretto in conto corrente.

#### **BCC di Cherasco**

- (i) Mutui in relazione ai quali i Debitori Ceduti abbiano un debito residuo aggregato relativo a mutui garantiti da ipoteca nei confronti della stessa Banca Cedente superiore a Euro 40.000 (quarantamila) ed inferiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila), ad esclusione di eventuali crediti vantati dalla Banca Cedente oggetto di ulteriori operazioni di cartolarizzazione;
- (ii) Mutui a tasso indicizzato esclusivamente (a) all'Euribor 3 mesi; o (b) all'Euribor 6 mesi;
- (iii) Mutui che non abbiano mai registrato un ritardo nel pagamento di una o più Rate superiore ai 15 (quindici) giorni;
- (iv) Mutui erogati prima del 01/09/2008;
- (v) Mutui erogati a soggetti che in conformità con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (così come in seguito modificata) sono ricompresi nelle seguenti categorie SAE (settore di attività economica): 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("Artigiani") e 615 ("Altre Famiglie Produttrici").

*Con esclusione dei:*

- (vi) Mutui erogati dalla BCC del Genovese, acquisita dalla BCC di Cherasco mediante atto di fusione per incorporazione stipulato in data 19 giugno 2008, repertorio n. 48624, raccolta 9993;
- (vii) Mutui derivanti da contratti usufruenti di contributi o sovvenzioni, in conto capitale e/o interessi, ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo Debitore Ceduto, fatta eccezione per l'intervento statale previsto dall'articolo 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;



- (viii) Mutui classificati come mutui agrari ai sensi dell'articolo 43 del D.lgs. 1993 n. 385;
- (ix) Mutui a tasso fisso;
- (x) Mutui i cui Crediti siano stati classificati dalla Banca Cedente come "incagliati", ai sensi della normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia di volta in volta applicabile;
- (xi) Mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) la somma del debito residuo in linea capitale di tale Mutuo e di ogni altro finanziamento garantito da ipoteca di grado superiore sullo stesso Bene Immobile calcolato alla Data di Valutazione e (ii) il minore tra (a) il valore dell'ipoteca ed (b) il valore dell'Immobile risultante dalla valutazione eseguita in fase di stipula o dalla successiva valutazione fatta dalla Banca Cedente ai fini di Basilea II, è inferiore all'80%;
- (xii) Mutui in relazione ai quali sia prevista la possibilità di pagamento delle Rate con modalità diversa dall'addebito diretto in conto corrente.

#### **BCC di Cavola e Sassuolo**


- (i) Mutui in relazione ai quali i Debitori Ceduti abbiano un debito residuo aggregato relativo a mutui garantiti da ipoteca nei confronti della stessa Banca Cedente superiore a Euro 50.000 (cinquantamila) ed inferiore ad Euro 400.000 (quattrocentomila), ad esclusione di eventuali crediti vantati dalla Banca Cedente oggetto di ulteriori operazioni di cartolarizzazione;
- (ii) Mutui erogati a soggetti che in conformità con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (così come in seguito modificata) sono ricompresi nelle seguenti categorie SAE (settore di attività economica): 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("Artigiani") e 615 ("Altre Famiglie Produttrici").

*Con esclusione dei:*

- (iii) Mutui derivanti da contratti usufruenti di contributi o sovvenzioni, in conto capitale e/o interessi, ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo Debitore Ceduto, fatta eccezione per l'intervento statale previsto dall'articolo 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- (iv) Mutui classificati come mutui agrari ai sensi dell'articolo 43 del D.lgs. 1993 n. 385;
- (v) Mutui a tasso fisso;
- (vi) Mutui i cui Crediti siano stati classificati dalla Banca Cedente come "incagliati", ai sensi della normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia di volta in volta applicabile;
- (vii) Mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) la somma del debito residuo in linea capitale di tale Mutuo e di ogni altro finanziamento garantito da ipoteca di grado superiore sullo stesso Bene Immobile calcolato alla Data di Valutazione e (ii) il minore tra (a) il valore dell'ipoteca ed (b) il valore dell'Immobile risultante dalla valutazione eseguita in fase di stipula o dalla successiva valutazione fatta dalla Banca Cedente ai fini di Basilea II, è inferiore all'80%;
- (viii) Mutui in relazione ai quali sia prevista la possibilità di pagamento delle Rate con modalità diversa dall'addebito diretto in conto corrente.

#### **BCC Alto Vicentino**

- (i) Mutui in relazione ai quali i Debitori Ceduti abbiano un debito residuo aggregato relativo a mutui garantiti da ipoteca nei confronti della stessa Banca Cedente superiore a Euro 60.000 (sessantamila) ed inferiore ad Euro 300.000 (trecentomila), ad esclusione di eventuali crediti vantati dalla Banca Cedente oggetto di ulteriori operazioni di cartolarizzazione;



- (ii) Mutui a tasso indicizzato esclusivamente all'Euribor 3 mesi;
- (iii) Mutui che non abbiano mai registrato un ritardo nel pagamento di una o più Rate superiore ai 15 (quindici) giorni;
- (iv) Mutui erogati prima del 01/01/2009;
- (v) Mutui erogati a soggetti che in conformità con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (così come in seguito modificata) sono ricompresi nelle seguenti categorie SAE (settore di attività economica): 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("Artigiani") e 615 ("Altre Famiglie Produttrici").

*Con esclusione dei:*

- (vi) Mutui derivanti da contratti usufruenti di contributi o sovvenzioni, in conto capitale e/o interessi, ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo Debitore Ceduto, fatta eccezione per l'intervento statale previsto dall'articolo 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- (vii) Mutui classificati come mutui agrari ai sensi dell'articolo 43 del D.lgs. 1993 n. 385;
- (viii) Mutui a tasso fisso;
- (ix) Mutui i cui Crediti siano stati classificati dalla Banca Cedente come "incagliati", ai sensi della normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia di volta in volta applicabile;
- (x) Mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) la somma del debito residuo in linea capitale di tale Mutuo e di ogni altro finanziamento garantito da ipoteca di grado superiore sullo stesso Bene Immobile calcolato alla Data di Valutazione e (ii) il minore tra (a) il valore dell'Ipoteca ed (b) il valore dell'Immobile risultante dalla valutazione eseguita in fase di stipula o dalla successiva valutazione fatta dalla Banca Cedente ai fini di Basilea II, è inferiore all'80%;
- (xi) Mutui in relazione ai quali sia prevista la possibilità di pagamento delle Rate con modalità diversa dall'addebito diretto in conto corrente.

#### **Centromarca Banca**

- (i) Mutui in relazione ai quali i Debitori Ceduti abbiano un debito residuo aggregato relativo a mutui garantiti da ipoteca nei confronti della stessa Banca Cedente superiore a Euro 80.000 (ottantamila) ed inferiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila), ad esclusione di eventuali crediti vantati dalla Banca Cedente oggetto di ulteriori operazioni di cartolarizzazione;
- (ii) Mutui a tasso indicizzato esclusivamente (a) all'Euribor 1 mese; o all'Euribor 3 mesi; o (b) all'Euribor 6 mesi.
- (iii) Mutui che non abbiano mai registrato un ritardo nel pagamento di una o più Rate superiore ai 15 (quindici) giorni;
- (iv) Mutui erogati a soggetti che in conformità con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (così come in seguito modificata) sono ricompresi nelle seguenti categorie SAE (settore di attività economica): 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("Artigiani") e 615 ("Altre Famiglie Produttrici").




Con esclusione dei:

- (v) Mutui erogati a soci di Centromarca Banca;
- (vi) Mutui derivanti da contratti usufruenti di contributi o sovvenzioni, in conto capitale e/o interessi, ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo Debitore Ceduto, fatta eccezione per l'intervento statale previsto dall'articolo 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- (vii) Mutui classificati come mutui agrari ai sensi dell'articolo 43 del D.lgs. 1993 n. 385;
- (viii) Mutui a tasso fisso;
- (ix) Mutui i cui Crediti siano stati classificati dalla Banca Cedente come "incagliati", ai sensi della normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia di volta in volta applicabile;
- (x) Mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) la somma del debito residuo in linea capitale di tale Mutuo e di ogni altro finanziamento garantito da ipoteca di grado superiore sullo stesso Bene Immobile calcolato alla Data di Valutazione e (ii) il minore tra (a) il valore dell'Ipoteca ed (b) il valore dell'Immobile risultante dalla valutazione eseguita in fase di stipula o dalla successiva valutazione fatta dalla Banca Cedente ai fini di Basilea II, è inferiore all'80%;
- (xi) Mutui in relazione ai quali sia prevista la possibilità di pagamento delle Rate con modalità diversa dall'addebito diretto in conto corrente.

#### Medio Credito Trentino Alto Adige

- (i) (a) Mutui erogati ai sensi dell'articolo 41 della legge della Provincia Autonoma di Trento del 28 marzo 2003, n. 4 ("*Sostegno dell'economia agricola, disciplina biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati*"), ad esclusione di quelli erogati in favore di Debitori Ceduti che abbiano un debito residuo aggregato nei confronti della stessa Banca Cedente, relativo a mutui agrari erogati ai sensi dell'articolo 41 della legge della Provincia Autonoma di Trento del 28 marzo 2003, n. 4 inferiore a Euro 30.000 (trentamila) o superiore ad Euro 1.000.000 (un milione), ad esclusione di eventuali crediti vantati dalla Banca Cedente oggetto di precedenti operazioni di cartolarizzazione; o (b) Mutui contrassegnati dai seguenti elementi identificativi: Mutuo n. 01/51/21379, erogato a favore del cliente n. 816760; Mutuo n. 01/51/23255, erogato a favore del cliente n. 816760; Mutuo n. 09/51/25343, erogato a favore del cliente n. 843175; Mutuo n. 10/51/22151, erogato a favore del cliente n. 851504; Mutuo n. 10/51/11049, erogato a favore del cliente n. 851504; Mutuo n. 02/51/25292, erogato a favore del cliente n. 859125; Mutuo n. 02/51/22075, erogato a favore del cliente n. 859401; Mutuo n. 01/51/24250, erogato a favore del cliente n. 861817; Mutuo n. 02/51/22959, erogato a favore del cliente n. 862178; Mutuo n. 05/51/25100, erogato a favore del cliente n. 869017.

Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti alla Società, senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti a ciascuna delle summenzionate banche cedenti dai contratti di mutuo - che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto dei summenzionati contratti di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti.



Ciascuna delle summenzionate banche cedenti ha ricevuto incarico dalla Società, di procedere - in nome e per conto di quest'ultima ed anche avvalendosi di terzi - all'incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali crediti in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi della Legge 130. In virtù di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.

Inoltre, a seguito della cessione, la Società è divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti.

Tanto premesso, la Società, in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy, con la presente intende fornire ai debitori ceduti e agli eventuali garanti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, la Società non tratterà dati definiti dal Codice della Privacy come "sensibili".

La Società tratterà i dati personali per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di crediti ceduti; al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Per il trattamento per le suesposte finalità non è richiesto il consenso dei debitori ceduti, mentre l'eventuale opposizione al trattamento comporterà l'impossibilità di proseguire il rapporto.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recupero crediti, la Società comunicherà i dati personali per le "finalità del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale e società di recupero crediti.

Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la sede della Società, come sotto indicato.

I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati del cliente, utilizzeranno i medesimi in qualità di "titolari" ai sensi del Codice della Privacy, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso la Società.

I diritti previsti all'articolo 7 del Codice della Privacy potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al nuovo "Titolare", Cassa Centrale Finance 3 S.r.l., presso Largo Chigi 5, 00187, Roma, all'attenzione dell'Amministratore Unico.

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all'agenzia di ciascuna delle summenzionate banche cedenti presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di sportello di ogni giorno lavorativo bancario.

Cassa Centrale Finance 3 S.r.l.

